

NOTIFICAZIONE.

AD oggetto di togliere le Contraffazioni, che tuttoggiorno vengono usate in pregiudizio de' Regj Fontici della Farina, e di tante Arti, che si sottopongono al pagamento de' Regj Diritti; l'Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze, richiamando le Leggi tutte sul proposito vigenti all'Epo- ca 1796., e massime l'Articolato Proclama del Magistrato alle Biade 4. Gennaro 1792., viene col senso di quello a risolutamente proibire la Vendita di Farine nelle Case private, nè di darle in Pagamento, nè di farsi traffico delle medesime in pregiudizio di questo Dazio Grande; e però si fa pubblicamente noto, col tenor dell' Articolo XV. del Proclama surriferito, che saranno poste in attività le Guardie di Vigilanza per l'estirpazione di tale dannoso arbitrio, e venendo alcuno Denunziato, sarà irremissibilmente praticato il fermo delle Farine, e sottoposto a rigoroso Processo per quelle ulteriori correzioni, e castighi, che dalle autorità competenti saranno trovati convenirsi, a freno di così dannate Contraffazioni.

Si presterà la Regia Intendenza Provinciale di Venezia, e Dogado, ad ordinare la pubblicazione, e l'affisso della presente Notifi-